

Art.3 T.U.: documento programmatico triennale sulla politica dell'immigrazione

- azioni e interventi con org. Internazionali, istituzioni UE, O.N.G.
- accordi di cooperazione con i Paesi d'origine
- criteri generali definizione flussi
- misure economiche e sociali mirate ai soggiornanti
- interventi di integrazione
- azioni positive di reinserimento nei Paesi d'origine

Art. 3 co. 4 T.U.: decreto flussi

- modifica ex L.189/2002:
- abolizione proroga “automatica”
- irricevibilità istanze prima del click day (graduatorie informatizzate)
- D.P.C.M. “quote” entro il 30 novembre anno precedente, ev. ulteriori decreti durante l’anno
- modifica ex art.10 ter DL 194/09 (conv. L.25/2010):
programmazione transitoria senza consultazioni “nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato” (vedi DPCM 1.4.2010 e DPCM 20.3.2009)

PRELAZIONI

- Art.21 T.U.: liste (art.32 Reg.) / anagrafe / progetti reinserimento / quote riservate (lavv. origine italiana & Stati firmatari di accordi sui flussi)
- Art.24 co.4 T.U.: prelazione per stagionali nell'anno successivo
- Art.23 T.U.: per programmi formativi (chiamata numerica). Vedi Regolamento: art.14 co.6 quote per conversione; art.34 co.7 quote riservate per ingresso (formazione nei Paesi d'origine); art.32-bis (lavv. Origine italiana).

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

“*straniero residente all'estero*” (art.22 co.2 T.U.): rileva la successiva verifica della presenza irregolare in Italia nelle more della procedura ?

Regime delle QUOTE

- richiesta numerica e nominativa per lavoro subordinato a tempo determinato e/o a tempo indeterminato art.22 “*previa verifica indisponibilità lavoratore sul territorio nazionale idoneamente documentata*” (art.9 co.7 L.99/2013). Ma come si fa a verificare? (per BLU card ?)
- lavoro stagionale art.24 (v. Reg.: art. 38 co.4 più datori di lavoro; artt. 5 co.3 ter TU e 38 bis Reg. permesso pluriennale) rinnovabile *sur place* in occasione di II° impiego entro termine validità nullaosta (art. 17, co. 3, D.L. 5/2012 conv. L. 35/2012)
- lavoro autonomo art.26 (art. 39 Reg.):limitazioni categorie ? Vedi TAR Lazio 29.1.2014 n.1119, contra Cds 24.1.2013 n.476 (attività interesse economia naz.le)

CONVERSIONE (quote)

- conversione lav. stagionale/lavoro tempo determinato-indeterminato (artt.24 co.10 T.U. mod. Dlt 203/16)
- conversione studio /lavoro subordinato-autonomo (artt. 6 co.1 T.U. e 14 co.6 Reg)
- conversione formazione-tirocinio/lavoro subordinato-autonomo (art.14 co.6 Reg.) al termine del programma

Regime EXTRA QUOTE

- categorie particolari di lavoratori art. 27 e ss. T.U. (art.40 Reg.)
- art. 27, co. 1, lett. r-bis)
- Blu card: lavoratori altamente qualificati (art.27 quater T.U.)
- conversione studio /lavoro subordinato-autonomo in seguito a maggiore età (art. 32 T.U.), diploma laurea, laurea specialistica (art.14 co.5 Reg.), dottorato o master II° livello (art.22 co.11 bis T.U.)
- conversione *motivi religiosi/lavoro subordinato* (Tar Lazio 6.2.2009 n.1206; id. 12.3.2013 n.2617); nel senso della convertibilità ma in base alle quote id. 9.1.2015 n.285; 12.3.2013 n.2617); *contra* parere Cds sez.I[^] 25.8.2015.
- conversione protezione sociale/lavoro subordinato-autonomo (art.18 T.U.)
- conversione motivi umanitari/lavoro subordinato-autonomo (art.14 co.1 lett.c Reg.)
- uso “multifunzionale” p.s. per lavoro subordinato / autonomo / motivi familiari (art. 6, co. 1 T.U. - art.14 co. 1 e 3 Reg.)

CONTRATTO DI SOGGIORNO art. 5 bis T.U.

- Campo di applicazione (dlgs 4.3.2014 n°40)
- Proposta contratto di soggiorno artt. 8 bis e 30 bis Reg.
- modultistica (art.30 ter Reg): elementi del contratto e libertà contrattuale / sostituito nel 2011 il Mod. Q con UNILAV (invio telematico al Centro per l'Impiego)
- valutazione discrezionale capacità economica, salvo patologie o handicap (art.30 bis co.8 Reg.)
- integrazione documentazione (art.30 bis co. 9 Reg.)
- trasmissione nulla osta c/o rappresentanza consolare
- conferma della richiesta nominativa (art.30 quinquies co.3 e art. 30 sexies Reg.)

VERIFICA CAPACITA' ECONOMICA ART.30 BIS

REGOLAMENTO
Per verificare la capacità economica del datore di lavoro anch'esso straniero è legittimo applicare la complessiva soglia reddituale (indice effettivo di capacità autonoma di sostentamento) desumibile dall'art. 29, comma 3, T.U. 25 luglio 1998, n. 286, rapportandola alla sua situazione familiare.

Consiglio di Stato Sentenza, Sez. III,
19/01/2015, n. 117

Capacità economica

se risulta legittima l'applicazione del criterio di scomputo dal reddito degli oneri necessari al sostentamento della famiglia dell'appellante, non lo è invece la omessa considerazione degli ulteriori redditi prospettati a seguito del preavviso di rigetto.

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 117 del 19 gennaio 2015

Segue: capacità economica

Tar Emilia Romagna n.425/2014:per legge l'interessato deve presentare attestazione della regolarità contributiva entro la data richiesta dalla normativa di settore e non in epoca precedente o successiva (in particolare, la p.a. ha dimostrato che alla data in questione l'interessato non era in regola né con i versamenti dei contributi personali nella gestione artigiana, né per i contributi relativi al personale dipendente).

Rilascio del nulla osta/invio al lavoratore (art.31 co.7 Reg)

obbligo di adempiere all'impegno contrattuale ?
perdita opportunità impiego/p.s. per attesa
occupazione (Cds 23.6.2014 n°3166; Tar Lazio
6.3.2013 n°2379)

Impegno pagamento spese di viaggio
“Garanzia” alloggio – art. 8-bis Reg. (rivalsa sulla
retribuzione art.30 bis co. 4 Reg) - parametri
regionali E.R.P.

SUCCESSIVI RAPPORTI DI LAVORO

Abrogati: artt.36 bis Reg. ” nuovo contratto di *soggiorno...anche ai fini del rinnovo del permesso*” , 13 co.2 Reg. “ consegna contratto di soggiorno quale condizione essenziale per il rinnovo” .

Dlgs 4.3.2014 n°40 recepisce Dir. 2011/98/UE su permesso unico: parità di trattamento ex art.12 (v. principi pari trattamento e opportunità ex artt.8 e 10 Conv. OIL 143/75)

Iscrizione collocamento (art.37 Reg.): onere per rinnovo att. occupaz. (Cds 4.7.2014 n°3405; id. 11.9.2014 n. 4652)

RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Richiesta di rinnovo

- 60 gg. prima della scadenza (mod. art.5 co.4 ex L.94/09): **termine ordinatorio** Cass. SS.UU. 7892/2003
- 60 gg. dopo la scadenza: **termine perentorio** (*contra* TAR Veneto 13.3.2008 n.966), vedi ora co.9 bis art.5 T.U. (DL 201/11)
- DIRITTI NELLE MORE RINNOVO: art.5 co.9 bis T.U. (L. 22.12.2011 n.214)

V. anche Direttive Min. Int. 5.8.2006 e ss.

RITARDI ?

richieste tardive: obbligo esame nel merito (es. casi di forza maggiore CdS 4492/11);

prassi della “liberatoria” per ufficio postale (es.:
passaporto scaduto)

- **Requisiti per rinnovo:**
art.4 co.3 T.U risorse sufficienti (v. anche art.6 co.5:
autorità di p.s., quando vi siano fondate ragioni,
verifica la disponibilità di reddito sufficiente)

REQUISITI PER RINNOVO

Art.4 co.3 T.U.: risorse sufficienti (v. anche art.6 co.5: autorità di p.s., quando vi siano fondare ragioni, verifica la disponibilità di reddito sufficiente). Valutazione diversificata per ingresso, rinnovo, ricongiungimento, permesso UE (Tar Marche 789/13)

VERIFICA AL MOMENTO DELLA DETERMINAZIONE

(art..13 co.2 Reg.: “dichiarazione sostitutiva”) v. CdS, sez. III, 14/6/2017 n.2928; 10/10/2017 n. 4694

ALLOGGIO: art.9 co.4 lett. c) Reg.“l’ufficio... può richiedere quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l’esibizione della documentazione per comprovare ...la disponibilità di altre risorse o dell’alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal T.U. o dal Reg.”. **NON PIU’ CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIO** (non più contratto di soggiorno)

RINNOVO PER ATTESA OCCUPAZIONE

Art.22 co.11 T.U.: chi perde il posto di lavoro (anche X dimissioni) può (deve) iscriversi al CPI per tempo residuo P.S. o comunque per periodo non inf. 1 anno (mod. L.92/2012 abolisce limite 6 mesi L.94/2012)

Ovvero per tutto il periodo di durata prestaz. sostegno reddito (NASPI) se superiore

Oltre tale periodo si applicano requisiti reddituali ex art.29 T.U. per ricong. Familiare

Consequente necessità valutazione risorse economiche familiari –fermo restando art.5 co.5 (v. infra)-

- **Requisiti sopravvenuti** “nelle more” del rinnovo:
art.5 co.5 T.U. *“sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”*
- obbligo di valutare le circostanze esistenti al momento della decisione (Cass. Sez. n.2417/06; Cds n.1048/06; Cds 1.8.2014 n.4116)
- solo se favorevoli al lavoratore extracomunitario *“al fine di non addossare allo straniero le conseguenze negative dei ritardi a lui non imputabili”* (Tar Liguria n.325/05).

Valutazione risorse economiche

- decisiva la prospettiva futura di reddito, che si ritiene sia adeguatamente sorretta dalla titolarità di un contratto di lavoro subordinato (Cds n.2682/09; Cds 1.8.2014 n.4116)
- valutazione intrinseca affidabilità della prospettiva di reddito (Cds 3793/08)
- offerta lavoro (Cds 2594/07) ?
- non è sufficiente la semplice attestazione di nuovo contratto di lavoro non accompagnata da elementi comprovanti la sua effettività (Cds 906/15)

Lavoro autonomo

- valutazione circostanze sopravvenute (Cds n. 3125/06; Tar E.R. n.87/05; Tar Campania n.10587/06 n.348/08)
- rilevanza situazione economica precedente “per una attendibile previsione del futuro” (Tar E.R. n.2959/06)
- conversione per lavoro autonomo (art.26 co.2 T.U.): “dimostrare risorse adeguate per l’attività da intraprendere” (Cds n.1573/09)
- si prescinde da automatica valutazione della “perdita di esercizio” risultante dal bilancio (Cds n.1840/09)

Onere della prova

- obbligo della P.A. di avviso di diniego ex art.10 bis (Cds 25.9.2012 n°5097, id. 4.7.2014 n°3390; v. per omessa notifica presso nuova residenza Cds 4.2.2014 n°533)
- onere del richiedente di rappresentare e documentare circostanze rilevanti (Cds 23.1.2013 n°347)
- esclusa la possibilità di integrazione documentale dopo la notifica del diniego e/o nel corso del successivo giudizio (Cds n.2954/09, Tar Piemonte 24.5.2013 n°684)

LAVORO NERO

Tutela del lavoro: artt.35 e 36 Cost.

- art.2126 c.c. : prestazione di fatto in violazione di legge
- art.2116 c.c. : automaticità prestazioni previdenziali
- art. 9 co. 1 Conv. O.I.L. 143/75 “parità di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni”
- Cfr. Cass.n.10128/98; n.15880/02; Trib. Padova n.737/07; Appello Milano n.746/09 (riforma Trib. Como n.62/08)

Rilevanza lavoro nero ai fini del rinnovo

- verificata inesistenza nella banca dati INPS (Tar. Puglia n.354/02)
- obbligo valutazione denuncia del lavoratore (Tar Piemonte n.1070/03; Tar. Toscana n.30/08) - V. anche art. 13, co. 2 Reg.: “dichiarazione temporaneamente sostitutiva” del lavoratore su disponibilità reddito da lavoro
- conciliazione vertenza (Tar Lazio n.9833/07)
- pendenza causa civile (Tar Piemonte n.3726/05)
- presunzione prosecuzione (Tar. Lombardia n.213/05)
- accertamento ispettivo (Tar E.R. n.486/02)
- irrilevanza mere affermazioni senza previa denuncia (Tar E.R. n.36/03, n.526/06)

Rilevanza “ammortizzatori sociali”

- indennità disoccupazione (Tar Veneto n.606/06; Trga Bolzano n. 65/02; Tar E.R. n.1771/07; v. *a contrario* Tar Veneto 6640/02; 2032/07)
- **L. 92/2012** (mod. art. 22, co. 11): iscrizione liste collocamento per periodo non inferiore a 1 anno o superiore durata prestazione sostegno al reddito
- mancata iscrizione collocamento: legittimità diniego (Tar Lombardia 2083/08); vedi art.37 co.2 Reg. “iscrizione non oltre 40 gg. per avvalersi art.22 co.11 T.U.”
- “borsa lavoro”: parità trattamento ex art.8 Conv. O.I.L. 143/75
- “specialmente per quanto riguarda le garanzie relative la sicurezza dell’occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e reinserimento” (Tar Piemonte n.3788/06; 1038/05; 1314/05; 3879/04...)
- Vedi ora NASPI e ASDI (DLT 4.3.2015 n.22)

Rilevanza vincoli familiari

- artt. 5 co.5 T.U.** (mod. D.lgs n.5/07 attuativo Dir. 2003/86/CE)
- obbligo di valutare natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato e l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine nonché della durata del soggiorno nel territorio nazionale
 - “scostamenti non gravi dal livello di reddito minimo” (v. Cds n.3793/08:)
 - irrilevanza sostegno economico da terzi estranei ad obbl. alimentare (Cds 2.7.2014 n°3342, Tar Liguria 25.6.2013 n°944)
 - obbligo mantenimento e obbligo alimentare (rinvio art.45 l.218/95 all'art.4 Conv. Aja 2.10.73: si applica la legge della dimora abituale del creditore)
 - ricorso ex art. 30 co.6 T.U. avverso diniego od altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare (art. 20, D. Lgs. 150/2011: rito sommario di cognizione)

- art. 13 co. 2 bis T.U. (GdP Firenze 25.6.08 e 11.1.07; GdP Ravenna 22.7.08 e 3.4.08; GdP Brescia 23.4.08; GdP Treviso 20.2.08): natura e effettività vincoli familiari, durata soggiorno, legami con Paese d'origine
- ord. Corte Cost. n.378/08: insussistenza automatismo espulsivo a seguito modifiche legislative e rinvio al giudice a quo per valutazione legami familiari ecc.
- Illegittima espulsione per omessa richiesta nei termini di legge del rinnovo p.s. per ricongiungimento familiare, per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui all'art.5, comma 5, del T.U. ove non contenga alcun riferimento alla ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare (Cass. ord. 28.5.2014 n.12006)

MALATTIA E INFORTUNIO

- Art.8 co.1 Conv. O.I.L. n.97/1949: divieto rinvio nel paese di provenienza in caso di sopravvenuta impossibilità di lavorare causata da malattia o infortunio (cause di forza maggiore)
- Risorse economiche da risarcimento o da prestazioni previdenziali (Cds n.3149/08; Trga Bolzano n.254/03) anche nelle more azione giudiziaria (Cds n.4331/17)
- Interruzione computo termine annuale per inidoneità all'iscrizione c/o Centro Impiego

TUTELA DAL GRAVE SFRUTTAMENTO

Direttiva 2009/52/CE sullo sfruttamento di irregolari: sanzioni e incentivo alle denunce

Differenze rispetto al campo di applicazione di :
art.18 T.U. – artt.600 e 603 bis c.p. (mod.
L.199/16)

Modifiche all'art.22 T.U. (comma 12 bis e ss.)

c.p. art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù(1) (2).

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (3).

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (4).

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi [c.p. 600-sexies, 602-bis, 603-ter] (5).]

------(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 228. Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356. Vedi, in merito alla riduzione in schiavitù, il R.D. 26 aprile 1928, n. 1723, di approvazione della Convenzione stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 25 settembre 1926; l'art. 4, della Convenzione resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848; l'art. 1, della Convenzione resa esecutiva con L. 20 dicembre 1957, n. 1304; la L. 13 luglio 1966, n. 653; la L. 2 gennaio 1989, n. 8. Vedi, inoltre, l'art. 25-quinquies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 228 del 2003 era il seguente: «600. Riduzione in schiavitù. Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.».

c.p. art. 601. Tratta di persone (1) (2).

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età

c.p. art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1) (2).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

ART.22 DLT 286/1998 (mod. DLT 109/2012 ex Dir. 52/2009/UE)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. (230) (236) (242)

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6

IL PERMESSO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Dlgs 8 gennaio 2007 n.3: attuazione della Direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo: non solo cambio del “nome” ma modifica dei requisiti richiesti dall’art. 9 del D.lgs. 286/98.

REQUISITI

- permesso di soggiorno in corso di validità da almeno **cinque anni** (v. Tar E.R. n.4615/07: periodo computabile non dalla data di rilascio del primo permesso ma dal momento anteriore di inizio del soggiorno regolare con la procedura di emersione). Vedi circolare Min. Interno 16 febbraio 2007: “è soppresso il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, pertanto è sufficiente la titolarità, all’atto della richiesta, di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità”

- **Reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale**, ovvero, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'art.29, comma 3), lettera b) del T.U., come modificato dal d.lgs. 160/2008, verificabile anche in base a contratto di lavoro a tempo determinato (v. Tar E.R. n. 1525/08, Tar Veneto n.3213/06, Tar Umbria n.493/02, Tar Lazio n.8031/01)

- **Alloggio idoneo** che rientri nei parametri regionali E.R.P. ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dalla ASL competente per territorio, nel caso di richiesta relativa ai familiari
- Superamento di un **test di conoscenza della lingua** italiana: possibile contrasto con art.11 co.3 lett.b) Direttiva che impone parità di trattamento ed ammette il test solo per l'accesso all'istruzione e alla formazione

- art.13 Direttiva 2003/109/CE: facoltà per singoli Stati di rilasciare permessi CE a condizioni più favorevoli: v. art.2 L.155/05 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), che consente il rilascio in deroga ai requisiti, a favore dello straniero la cui collaborazione abbia avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici
- Direttiva 2011/51/CE: permessi CE ai titolari di protezione internazionale

ESTENSIONE AI FAMILIARI

- non è necessario che i familiari siano titolari di un p.s. per motivi familiari, possono soggiornare regolarmente in Italia anche ad altro titolo (Tar Abruzzo n. 265/07)
- anche i familiari devono soggiornare da almeno 5 anni ? SI ! CGUE 17.7.2014 causa C-469/13

Estensione ai beneficiari di protezione internazionale (Decreto Ministeriale 7 settembre 2013 / 51465/S (Settimana) scaduto il 20.5.2013)

Decorrenza soggiorno dalla domanda di protezione internazionale

Requisiti più favorevoli: no test lingua e alloggio idoneo

- idem per dimora e reddito («sconto» 15% sul min. reddituale se concesso alloggio a fini assistenziali a categorie vulnerabili, come minori, anziani, gravide, single con minori, vittime torture o violenze)
- idem per residenza (art.16 co.2 Reg.)

CIRCOSTANZE OSTATIVE

- art.9 co.3 Direttiva *“gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l’ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati, ma non è motivo di allontanamento ai sensi dell’articolo 12..”*.
- art. 12 co. 1 Direttiva: *“gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza”*.

- l'art.9 T.U. *“subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti a condizioni parzialmente diverse da quelle alle quali è ancorato il comune permesso di soggiorno”*, escludendosi per il primo qualsiasi automatismo e che il diniego possa essere la mera conseguenza della presenza di condizioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno (Cds n.896/09)
- *“non può essere ritenuta di per sé ostativa al rilascio del permesso CE una condanna...rilevato che il fatto ascritto risale a data lontana”* (Cds n.3450/07; conformi Tar Veneto n.213/08, n.1801/09)
- art.9 co.4 e 11: la pur discrezionale valutazione della pericolosità deve altresì tenere conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (Tar Toscana n. 877/09)

Revoca permesso UE: art.9 co.7

- a) acquisto fraudolento
- b) espulsione ex art.9 co. 9 e 10
- c) pericolosità ord. pubbl. o sicurezza Stato
- d) assenza extraUE per 12 mesi consecutivi
- e) rilascio permesso UE altro Stato membro

N.B.: se non deve essere disposta l'espulsione
rilascio permesso altro tipo, in ogni caso
valutazione durata soggiorno e vincoli familiari

“QUOTE”?

- art. 14 Direttiva: gli Stati membri possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno, a condizione che tali limitazioni siano già previste per l'ammissione di cittadini di paesi terzi dalla legislazione vigente al momento dell'adozione della presente direttiva.” (v. ad es. decreto flussi 2007, DPCM 28.11.2013: 1000 posti per lav. Sub., 500 per lav. aut.)

DURATA

- art.8 co.1 Direttiva: fatte salve le ipotesi di revoca, lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, *“questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.”*.
- art.9 co.6. Direttiva: *“in nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo”*.
- art.9 co.2 T.U.: *il permesso CE è a tempo indeterminato*, quindi solo nei casi di revoca di cui al successivo comma 7, da ritenersi tassativamente previsti, è possibile il venir meno di tale titolo
- *“aggiornamento”* solo dei dati riportati (quali ad es.: residenza, numero di passaporto, stato civile, fotografia, figli minori a carico), senza la possibilità di revoca nel caso vengano meno successivamente al rilascio i requisiti previsti, quali il reddito minimo o la disponibilità di alloggio idoneo.

REVOCA PERMESSO UE

Fra i presupposti che costituiscono legittima causa di revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo non è previsto il venir meno della disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

TAR Lombardia, 14.1.2015, n. 115 (nello stesso senso id. 120/2015, 128/2015)